# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI





U-MC/14

Circ. n. 410/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri <u>Loro Sedi</u>

Oggetto:

Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – quesiti in materia di salute e sicurezza del lavoro – sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione e secondari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza – modalità di erogazione della formazione nei corsi di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza – riconoscimento associazioni di professionisti senza scopo di lucro - risposte della Commissione per gli Interpelli - invio - prot. CNI n.4309

Con la presente si trasmettono in allegato le ultime risposte pervenute dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su una serie di quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Si tratta di due risposte di merito (riunioni del 13/03/2014 e del 26/06/2014, con protocollo successivo) e di una risposta

via IV Novembre, 114 00187 Roma, Italy tel. +39 06 6976701 segreteria@cni-online.it segreteria@ingpec.eu www.tuttoingegnere.it interlocutoria sulla formazione a distanza dei coordinatori per la sicurezza, che ribadisce quanto già affermato sul tema nella nota della Commissione per gli Interpelli allegata alla precedente circolare CNI n.284 del 30/10/2013.

\*\*\*

La prima risposta, datata 27/03/2014 ("risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza"), attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 10/05/2013, contenente n.4 quesiti proposti dall'Ordine degli Ingegneri di Prato relativi : 1) agli adempimenti spettanti agli allievi degli istituti di istruzione ed universitari o partecipanti ai corsi di formazione professionale, rispetto a quelli previsti per i lavoratori, 2) ai criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche, 3) ai criteri di identificazione e di reperimento degli "enti bilaterali e organismi paritetici" di cui all'accordo Stato-Regioni 21/12/2011, 4) ai limiti dell'obbligo di informazione e formazione ex art.3 d.lgs. n.81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato a una supplenza in via d'urgenza (in allegato).

Per le articolate risposte si rimanda alla attenta lettura dell'**Interpello n.1/2014**, prot. 37/0006226 del 27/03/2014 della Commissione per gli Interpelli, allegato.

\*\*\*

La seconda, datata 11/07/2014 ("risposta al quesito relativo alla definizione di associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012"), riguarda una istanza di interpello trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 28/06/2013, a seguito del quesito avanzato dall'Ordine degli Ingegneri di Frosinone circa la costituzione ed il riconoscimento delle "Associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi Ordini o Collegi professionali" di cui all'Allegato A, lettera B), punto 1.1, lett. e), dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (in allegato).

Si tratta dell'Interpello n.10/2014, prot. 37/0012637 del 11/07/2014 della Commissione per gli Interpelli, che afferma che la Commissione ritiene che la dicitura richiamata si riferisca "a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia espressamente riconosciuta dall'Ordine o Collegio professionale di riferimento – in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo Ordine o Collegio professionale – sempre che si tratti di un Ordine o Collegio relativo alle figure professionali di cui all'art.98, comma 1, del D. Lgs. n.81 del 2008" (in allegato).

\*\*\*

Nella risposta interlocutoria del 27/03/2014 (inviata assieme all'Interpello n.1/2014 e qui allegata), invece, la Commissione per gli Interpelli non fa che confermare che per una risposta definitiva e di merito sulla possibilità di erogare i corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in modalità FAD (Formazione a distanza) occorrerà ancora attendere, dato che è in fase di revisione l'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 sulla formazione degli "nell'ambito del quale verranno probabilmente chiarite le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per i coordinatori" (v. al riguardo la circolare CNI n.284 30/10/2013).

Questo è il significato da attribuire alla frase : "In riferimento alla nota sopra emarginata e relativa all'oggetto, si comunica che la scrivente Commissione ha già risposto al quesito con nota prot. n. 17185 del 4/10/2013" (v. la nota prot. 37/0006240 del 27/03/2014 della Commissione per gli Interpelli).

Si sottolinea quanto sopra, dati i numerosi quesiti che giungono al CNI sulla problematica.

Nell'attesa di una risposta ufficiale delle Autorità di governo competenti, comunque, si rinnova l'auspicio per una sollecita definizione della questione e si conferma (v. la nota CNI del 16/05/2013, di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegata) che il Consiglio Nazionale è pienamente favorevole alla interpretazione più estensiva e garantista per coloro che hanno seguito o stanno seguendo i suddetti corsi di aggiornamento on-line.

Si è pertanto fiduciosi che all'interno del prossimo Accordo Stato-Regioni sarà affrontato e risolto l'annoso problema della formazione in modalità *e-learning* per i coordinatori per la sicurezza.

\*\*\*

Sarà cura del CNI informare prontamente degli sviluppi della questione, tramite circolare indirizzata agli Ordini territoriali.

Nel frattempo, si trasmettono gli Interpelli n.1 e n.10 del 2014 e le risposte sin qui ricevute.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE (Ing. Armando Zambrano)

### ALLEGATI:

- 1) Istanza di interpello CNI datata 10/05/2013, prot. 2586/2013;
- 2) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 27/03/2014, prot. 37/6226 (Interpello n.1/2014);
- 3) Istanza di interpello CNI datata 28/06/2013, prot. 3570/2013;
- 4) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 11/07/2014, prot. 37/12637 (Interpello n.10/2014);
- 5) Istanza di interpello CNI del 16/05/2013, prot. 2737/2013;
- 6) Risposta interlocutoria della Commissione per gli Interpelli del 27/03/2014, prot. 37/6240.

MC2907Circ



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 10/05/2013 U-ss/2586/2013



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA 00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114 TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

/U-GF/13

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Commissione per gli interpelli interpellosicurezza@lavoro.gov.it

E p.c.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato

Oggetto:

Istanze di interpello – Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - obblighi allievi degli istituti di istruzione ed universitari – identificazione del datore di lavoro e del dirigente nelle scuole cattoliche – identificazione enti bilaterali e organismi paritetici – obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente, chiamato d'urgenza – prot. CNI n. 1934

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su delle questioni di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevate dall'Ordine degli Ingegneri di Prato (v. allegato).

I quattro quesiti vertono : 1) sugli adempimenti spettanti agli allievi degli istituti di istruzione ed universitari o partecipanti ai corsi di formazione professionale, rispetto a quelli previsti per i lavoratori, 2) sui criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche, 3) sui criteri di identificazione e di reperimento degli "enti bilaterali e organismi paritetici" di cui all'accordo Stato- Regioni del 21/12/2011, 4) sui limiti dell'obbligo di informazione e formazione ex art.3 d.lgs. n.81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato a una supplenza in via d'urgenza.

Essendo i diversi quesiti assai circostanziati e specifici, si rimanda comunque alla integrale lettura della richiesta di parere dell'Ordine provinciale allegata.

Alla luce di quanto sopra, dato il carattere generale delle richieste di interpello pervenute, si chiede di voler esprimere autorevole parere al riguardo, a beneficio di tutti gli operatori del settore.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLEIRE SEGRETARIO (Ing. Riccardix Palegatta)

IL PRESIDENTE (Ing. Armando Zambrado)

### ALLEGATO:

- Istanza di interpello dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato del 11/04/2013.

MC2904MinLav



Prot n. 484

and light of the state of the s

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

11/04/2013

E-rsp/1934/2013



Spett.le Consiglio Nazionale degli Ingegneri

PEC: segreteria@inapec.eu

Oggetto: Quesiti per interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In allegato si inviano quattro quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, trasmessi da un nostro iscritto, da inviare alla Commissione per gli interpelli non essendo autorizzati all'invio come Ordine provinciale come indicato nella pagina della commissione:

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/Interpello/default

Vi preghiamo di inviare quanto prima i quesiti.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano

Cordiali saluti

1 Presidente Profi Ing. Paolo Spinelli

### Quesito nº 1

Nel D.Lgs. 81/2008 all'art. 2 comma 1 lettera "a" è indicato:

<<...omissis...Al lavoratore così definito è equiparato: ...omissis...; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione>>

Per quanto sopra vi sono dei casi in cui "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale" sono equiparati a lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto per essi nel D.Lgs. 81/2008.

Non si applicano invece le norme per il lavoro minorile, come indicato dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, con nota n. 1650 del 04/11/2002:

<<- in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore" ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche: infatti, il campo di applicazione della legge n. 977/67, così come modificata dai DD.Lgss. n. 345/99 e n. 262/00, considera esclusivamente "i minori di diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti", contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali tra cui l'apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l'applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all'Istituto scolastico.>>

Per quanto sopra l'oggetto del quesito è quello di identificare casi certi in cui l'allievo o il corsista non sono equiparati a lavoratori e quali adempimenti invece risultano obbligatori quando invece lo siano.

Il problema deriva dalla mancanza di definizioni certe per i termini "faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali"; utilizzandoli nella loro definizione generale della lingua italiana corrente, è chiaro che:

- il gesso utilizzato per scrivere sulla lavagna è un agente chimico
- ♦ la lavagna digitale "LIM" presente in alcune classi è un videoterminale
- l'aula di educazione artistica è un laboratorio
- le colle, i colori (a olio, ad acqua, ecc...), i pennelli ecc... usati nelle aule tecniche, artistiche e simili sono agenti chimici
- gli attrezzi della palestra per l'attività ginnica sono attrezzature di lavoro
- i tecnigrafi delle aule di disegno sono attrezzature di lavoro
- → il microscopio dell'aula di scienze è un attrezzatura di lavoro
- ecc...

L'elenco potrebbe continuare con decine (se non centinaia) di altri esempi che sono presenti in tutti i nostri istituti d'istruzione e nei corsi di formazione professionale.

Per quanto sopra vi chiediamo di individuare ed indicare tutti quei casi in cui sicuramente l'allievo o il corsista non sono equiparati a lavoratori.
Noi proponiamo di non equiparare a lavoratori:

- tutti gli allievi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
- tutti gli allievi della scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo non tecnico
- tutti gli allievi della scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, degli istituti universitari e di tutti i corsisti, in tutti quei casi che utilizzano attrezzature di lavoro, agenti chimici fisici e biologici, di tipo "ordinario" quali tecnigrafi, lavagne digitali, gessi, tempere, colori, penne, pennarelli, colle, forbici, attrezzi da palestra, microscopi e simili

Invece nei casi in cui l'allievo o il corsista sono equiparati a lavoratori, come per esempio:

- per l'uso dei videoterminali dell'aula informatica o comunque in classe per lo svolgimento della lezione
- per l'uso di sostanze chimiche nell'aula di chimica per l'esecuzione di prove ed esperimenti
- per la manipolazione di sostanze alimentari nei laboratori di cucina
- per l'uso di macchinari quali tomi, trapani e simili nelle officine degli istituti tecnici

Vi chiediamo se debba essere applicato l'intero D.Lgs. 81/2008 oppure se vi sono delle deroghe, vista la particolare condizione di "studente" del lavoratore.

Per esempio non riteniamo applicabili né fattibili ad una realtà scolastica le seguenti parti del D.Lgs. 81/2008:

- sezione V sorveglianza sanitaria
- sezione VII consultazione e partecipazione del rappresentanti dei lavoratori
- art. 37 commi 2, 12 e 14 (formazione dei lavoratori)

### Quesito nº 2

Il presente quesito attiene all'identificazione del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nella scuola privata parificata, in quanto vi sono realtà "gestionali" non direttamente riconducibili alle definizioni date dal D.Lgs. 81/2008.

In particolare vogliamo riferirci alle scuole cattoliche, che comunemente possono essere gestite:

- 1. da una cooperativa
- 2. da una fondazione
- 3. dal parroco
- 4. da una congregazione di suore

Prendiamo per esempio il caso n° 4, una scuola gestita da una congregazione di suore. Tipicamente vi è una sede centrale della congregazione, che può essere anche straniera, che

nomina una "madre superiora protempore" per ogni sede locale, nel nostra caso la scuola. La madre superiora nomina un "coordinatore" della scuola oppure assume essa stessa tale incarico. La madre superiore e/o il coordinatore "cercano" il personale lavorativo per la scuola che però è assunto e pagato dalla sede centrale della congregazione.

Nel caso sopra esposto nessuno dei soggetti rientra pienamente nella definizione di datore di lavoro, dirigente o preposto, in quanto, presi singolarmente, non corrispondono in pieno alla definizione contenuta nell'art. 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08.

Per quanto sopra Vi chiediamo, almeno per i casì esposti (punti da 1 a 4) di indicare chi è il datore di lavoro, il dirigente o il preposto o quantomeno i criteri per la loro identificazione nei casi in cui nessuno rientri esattamente nelle relative definizioni del D.Lgs. 81/2008.

### Quesito nº 3

Nell'accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011 emanato ai sensì dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 nella nota alla premessa è indicato:

<<Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.>>

Tale nota impone quindi l'obbligo per il datore di lavoro e gli organizzatori dei corsi di formazione, di contattare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici per chiedere la loro collaborazione.

Il problema di adempiere a tale obbligo consiste nel sapere se tali enti e organismi esistano o meno sul territorio italiano e di identificarli. Non viene specificato che tali enti e organismi siano quelli del comune in cui risiede l'azienda, o della provincia o della regione, quindi gli enti e gli organismi del settore in cui opera l'azienda possono essere ovunque.

Per quanto sopra Vi chiediamo: in che modo il datore di lavoro/organizzatore del corso può venire a conoscenza dell'esistenza o meno di almeno uno o più enti bilaterale e/o paritetici, per il suo settore? Nel caso tali enti non esistano per un particolare settore lavorativo, in che modo il datore di lavoro/organizzatore del corso può dimostrare l'Inesistenza di tali enti?

### Quesito nº 4

Nel D.Lgs. 81/2008 all'art. 3 sono indicati vari casi di lavoratori non dipendenti, il cui obbligo di informazione e formazione ricade comunque sul datore di lavoro.

Nell'accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011, emanato ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di svolgere corsi di formazione per i lavoratori secondo precisi requisiti che normalmente il datore di lavoro non ha e deve quindi avvalersi, per esempio, di docenti esterni o corsi esterni all'azienda.

Tuttavia vi sono dei casi in cui il datore di lavoro necessita di un lavoratore "urgentemente", anche per un solo giorno, non programmabile, come, ad esempio, nel caso di un docente chiamato a svolgere una supplenza in una scuola, a causa di un improvviso impegno del docente ordinario, comunicato la sera prima, se non la mattina stessa in cui il docente supplente viene chiamato.

Secondo il D.Lgs. 81/2008, prima adibire tale lavoratore alle lavorazioni, questo deve essere informato e formato, inoltre secondo l'accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011, la durata minima della sola formazione è di 8 ore (4+4), quindi vista l'urgenza, il datore di lavoro non avrebbe il tempo sufficiente a far svolgere al lavoratore la formazione necessaria e non potrebbe impiegare tale lavoratore, se non precedentemente formato. Vi sono moltissimi casi come questo, in cui il lavoratore non è vincolato a lavorare per un'unica ditta, ma è libero di lavorare per molte ditte, per cui non è chiaro a quale ditta spetti l'onere della formazione del lavoratore.

Per quanto sopra Vi chiediamo: Vi sono dei casi in cui la formazione prevista dall'accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011, per motivi di "urgenza" e/o per la breve durata dell'incarico del lavoratore possa essere omessa? In caso di risposta negativa, in che modo il datore di lavoro può adempiere all'obbligo di formazione e contemporaneamente ottenere il servizio per il quale ha chiamato il lavoratore? Cioè, nel caso citato della supplenza, in che modo il datore di lavoro può fornire il "supplente" alla classe, se prima gli deve fare 8 ore di formazione? Infine, nel caso in cui il lavoratore possa prestare servizio per più aziende, a quale ditta spetta l'onere di provvedere alla formazione del lavoratore?

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E-nd/2021/2014 04/04/2014







Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali artenza - Roma, 27/03/2014 rot. 37 / 0006226 / MA087.A001

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri Via IV Novembre, 114 00187 Roma

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza.

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 13/03/2014, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

(Dott, Paole PENNESI)

Commissione per gli Interpolli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 1/2014

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prot

Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali Partenza - Roma, 27/03/2014 Prot. 37 / 0006226 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quattro quesiti:

- in quali casi l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
  di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a
  tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento
  dell'attività ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori
  ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali;
- quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;
- quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- 4. limiti dell'obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d'urgenza.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito preliminarmente si rileva che l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al lavoratore è equiparato "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali

Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

### INTERPELLO N. 1/2014

limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione [...]".

In particolare occorre evidenziare che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 3. comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, l'equiparazione dell'alunno al lavoratore deve intendersi nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» che all'art. 1, comma 2, espressamente prevede "sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attivita' di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attivita' svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativodidattico.

Premesso quanto sopra, fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nel casi e per il tempo in cui "si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali", da un lato esclude l'applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l'uso di attrezzature di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati, dall'altro esclude qualsiasi deroga nell'applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di "lavoratore".

Per quanto concerne il secondo quesito, il datore di lavoro è quello identificato dall'art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle "Istituzioni scolastiche ed educative non statali", specifica "Ai predetti fini per datore di lavoro si

## Commissione per gliInterpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

### INTERPELLO N. 1/2014

intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353." Tale individuazione deve comunque rispettare quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

In riferimento al terzo quesito la Commissione evidenzia che l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 ha ampiamente trattato la questione relativa agli Organismi Paritetici dando indicazioni relative a quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici "ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro". In particolare l'Accordo sopracitato, relativamente alla collaborazione di cui all'art. 37 espressamente prevede "[...] Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di "organismo paritetico" dettata all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di "supporto" alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l'articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il "territorio" di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro [...] potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale." Per quanto riguarda la parte del quesito relativa alla necessità di dimostrazione, da parte del datore di lavoro/organizzatore del corso, dell'inesistenza, nel territorio, di organismi paritetici per il settore di riferimento, è parere della Commissione che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell'Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività.

Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 1/2014

In ordine all'ultimo quesito, il punto 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede. con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare "qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore". Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l'adempimento di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l'esibizione dell'attestato di frequenza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente "o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione".

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PJEGARI Ginseppe tiegsi



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA 00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114 TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

/U-PA/13

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 28/06/2013 U-rsp/3570/2013



Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Commissioni per gli interpelli interpellosicurezza@lavoro.gov.it

e p.c.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone

Oggetto:

Accordo Stato Regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni – Repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 – Modalità per la definizione e il riconoscimento delle Associazioni di Professionisti senza scopo di lucro – richiesta interpello – prot. CNI n. 3043

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 su questione di utilità generale in tema di salute e sicurezza del lavoro sollevata dall'Ordine degli Ingegneri di Frosinone (v. allegato).

In termini non risultano precedenti sulla questione che involge profili afferenti a diversi settori dell'ordinamento.

In particolare si evidenzia che l'ordinamento professionale degli Ingegneri <u>non</u> attribuisce agli Ordini territoriali il riconoscimento delle associazioni di professionisti.

Va poi rilevato che con la riforma degli ordinamenti professionali restano ferme le forme associative per l'esercizio associato della professione, ma la legge che le prevedeva (legge 23 novembre 1939, n. 1815), è stata abrogata ad opera dell'art. 10, comma 11, legge n. 183/2011.

Si richiede dunque parere su come, oggi, interpretare "le associazioni professionali" previste dall'Accordo Stato – Regioni di cui all'oggetto.

Ove se ne dovesse riconoscere l'operatività perdurante, ad avviso del CNI, è chiaro che dette associazioni potranno essere formate solo da professionisti.

In attesa di conoscere l'avviso di codesta Commissione, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: Richiesta dell'Ordine degli Ingegneri di Frosinone del 04/06/2013 – prot. E-nd/3043/2013.

pa0406minlav

Segreteria CNI

W het

Da:

Ordine Ingegneri provincia di Frosinone [info@ingegneri.fr.it]

Inviato:

giovedì 30 maggio 2013 12.21

A:

'Segreteria CNI' richiesta parere

Oggetto: Allegati:

001.jpg; 002.jpg; 003.jpg; 004.jpg; 005.jpg

c.a. Ufficio Legale tanti cari saluti valentina

Segreteria Ordine Ingegneri provincia di Frosinone Via Tiburtina, 37 - 03100 Frosinone

tel. 0775872420 - fax 0775871619

email: info@ingegneri.fr.it web: www.ingegneri.fr.it

#### NOTA INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati identificativi sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con l'attività dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 7, Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che Le sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. Le informazioni contenute in questo messaggio (compresi gli allegati) sono riservate, di proprietà dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone e dirette alle sole persone in indirizzo. La informiamo che la copia, la comunicazione, la diffusione dei medesimi, senza il consenso del Proprietario, sono rigorosamente vietate. Pertanto, se Lei non fosse il destinatario o avesse ricevuto questo messaggio per errore, La invitiamo a cancellarlo dal Suo sistema. Nella realizzazione dei file allegati sono state osservate tutte le misure di sicurezza per garantire la totale assenza di virus.

Tuttavia si declina ogni responsabilità in relazione alla trasmissione dei file in quanto i mezzi di trasmissione utilizzati non garantiscono la totale neutralità in merito alla presenza di virus.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 04/06/2013 E-nd/3043/2013

### ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

e p. c.

Via Tiburtina, 37 - 03100 Frosinone tel. 0775.872420 - fax 0775.871619 - email: info@ingeeneri.fr.it - web: www.ingegneri.fr.it

Prot. n.172-13

Frosinone, 30 maggio 2013

Spett, le

CNI - Ufficio Legale

Via IV Novembre, 114

00187 - ROMA

Dott. Ing.

DIANA Angelo

Via Per Frosinone

03023 - CECCANO

OGGETTO: Richiesta parere.

Il Consiglio dell'Ordine Ingegneri di Frosinone con la presente, fa richiesta di parere in merito alla costituzione e riconoscimento di "Associazioni di Professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi Ordini o Collegi Professionali" di cui all'Allegato A, Lettera B), punto 1.1, lettera e) dell' Accordo Stato - Regioni siglato in data 22.02.2013 repertorio atti n. 53/CRS, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta un specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione e i soggetti formatori, ed in questo caso come da richiesta di ns. iscritto che si allega in copia.

Si resta in attesa di un Vs. sollecito riscontro.

Distinti saluti

WIORO

LA RESIDENTE

Dott. Ing. DIANA Angelo

Via Madonna del Carmine,27 03023 CECCANO (FR)

Tel.: +39 0775 621024 - 334901

Fax: +39 0775 621024

E-mail. a.diana@ingdiana.com

http://www.ingdiana.com



Ceccano; 02/05/2013

Spett. ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Via Tiburtina, 37

03100 FROSINONE (FR)

Oggetto: Accordo Stato Regioni, Repertorio atti n. 53/CSR del 22/02/2012; modalità per la definizione ed il riconoscimento delle Associazioni di Professionisti senza scopo di lucro.

In riferimento all'Accordo Stato Regioni in oggetto, di cui si allega uno stralcio alla presento, il sottoscritto Dott. Ing. DIANA Angelo, nato a Ceccano il 10/12/1959 ed ivi residento in via per Frozinone, 423, iscritto a Codesto Spettabile Ordine Professionale al n. 645 rivolge istanza al fine di conoscere quanto seque:

- 1) modalitá, criteri e normativa di riferimento per la costituzione ed il riconoscimento legale delle "......Associazioni di Professionisti senza scopo di lucro, riconosciuta dai rispettivi Ordini e Collegi Professionali........" così come definite al punto 1.1 e), Lettera B), dell'Allegato all'Accordo Stato Regioni in oggetto;
- 2) se alle Associazioni di Professionisti di cui al precedente punto 1) possano far parte o meno soggetti laureati per i quali non esiste Ordine Professionale (Es. laureati in Matematica);
- se alle Associazioni di Frofessionisti di cui al precedente punto 1) possano far parte o meno soggetti non laureati;
- 4) modalità di riconoscimento delle Associazioni di Professionisti di cui trattasi nel caso in cui le stesse siano costituite da diverse Professionalità (Ingegneri, Architetti, Geometri ecc.)

Siano graditi distinti saluti.

IN FEDE
Dott, Ing. DIANA Angelo

. FILENAME: ENGIMED C::DOCUMENTI/Associazione Professionisti Ordine FR. doc



0

Accordo al sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni

Repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo. Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e, in particolare, il comma 5, il quale prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;

VISTA la nota del 9 novembre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una proposta di accordo in attuazione del citato articolo 73, comma 5, che è stata diramata alle Regioni e Province autonome con lettera in data 14 novembre 2011;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 11 gennaio 2012 nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte emendative delle Regioni e Province autonome e, in particolare, le richieste avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, già formalizzate con lettera del 9 gennaio 2012 e diramate alle Amministrazioni statali competenti con nota del 10 gennaio 2012;

VISTA la nota del 18 gennaio 2012 con la quale è stata trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la lettera pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano concernente, in particolare, la proposta di clausola di salvaguardia e di non regresso da mel provvedimento in parola;







VISTA la nota del 18 gennaio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del documento di cui trattasi, con i relativi allegati, che tiene conto delle richieste emendative formulate dalle. Regioni e Province autonome:

VISTA la lettera in data 25 gennalo 2012 con la quale tale definitiva versione, corredata dei relativi allegati, è stata diramata, con richiesta di assenso tecnico, alle Regioni e alle Province autonome

VISTA nota del 16 febbraio 2012 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, Innovazione e ricerca della Regione Toscana ha espresso avviso tecnico favorevole sulla predetta definitiva versione del più volte menzionato documento;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

### SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A), parte integrante del presente atto, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente Dott. Piero Gnudi

A

h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

(6)

B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

### 1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento

- 1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel sattore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
- b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;

### c) I'INAIL;

- d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggettì di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, inconosciule dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui soprati
- f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
- g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2009 e pubblicata su GURI del 23 genneio 2009;
- h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformita al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;

CM/Parie 1 - ARTICKATO\_art. 73, c. 5, d.lgs. ii. 81/08\_al 15.01.12

ALL.4

CONSIGLIERI UFF. LEGALE UFF. AMM.

### Segreteria CNI

Da:

InterpelloSicurezza [InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it]

Inviato:

lunedì 14 luglio 2014 12.31

**A**:

'Segreteria ČNI'

Cc:

'Massimo Ciammola'

Oggetto:

R: Richiesta interpello su riconoscimento associazioni di professionisti senza scopo di

lucro

Allegati:

Interpello 10-2014.pdf; trasmissione interpello 10-2014.pdf

Si trasmette la risposta all'interpello in oggetto. Il Presidente della Commissione Giuseppe Piegari

> CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 16/07/2014 E-rsp/4309/2014

Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2014

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 11/07/2014 Prot. 37 / 0012637 / MA907.A001

Prot.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

Al riguardo va premesso che l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare l'allegato A, lettera B) individua, al punto 1, i soggetti formatori tra i quali "gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra" (punto 1.1. lett. e)).

### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, con la dicitura "associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali", l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intenda riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è

Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2014

rimessa al medesimo ordine o collegio professionale - sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all'art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PIEOARh

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 11/97/2014
Prot. 37 / 0012637 / MA007.A001



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri Via IV Novembre, 114 00187 Roma

Prot.

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 26/06/2014, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo PENNESI)

ALL.5



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

16/05/2013 E-ss/2737/2013



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA 00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114 TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

/U-GF/13

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro

interpellosicurezza@lavoro.gov.it

G.Piegari@lavoro.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l'attività ispettiva Divisione II Via Flavia 6 – 00186 Roma

Div02dgai@lavoro.gov.it

Oggetto:

Istanza di interpello – Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro – formazione ed aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza dei lavori – corsi on line – possibilità di formazione a distanza (FAD, Elearning) – interpretazione estensiva - richiesta parere – prot. CNI n. 1650

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81,



nonché della Direzione Generale per l'attività ispettiva, su una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativa alle modalità di espletamento dei corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Come noto, mentre per i Responsabili ed addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP) l'accordo Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha espressamente previsto che i corsi di aggiornamento possono essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, nulla è detto riguardo i corsi di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza, né nella normativa primaria, né in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Ciononostante risulta che taluni enti abilitati hanno provveduto ad organizzare corsi per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione utilizzando la modalità on line (E-learning o FAD).

Di modo che vari professionisti hanno partecipato a tale tipologia di corsi a distanza, pagando la relativa quota e ricevendo l'attestato finale.

Ma, considerato che il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 non prevede esplicitamente la modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori per la sicurezza con le suddette modalità (a differenza di altre tipologie di corsi per i quali la normativa nazionale stabilisce dettagliatamente le modalità di utilizzo di piattaforme FAD o e-learning), è stato sostenuto che, nel silenzio della normativa, tali corsi non possano essere organizzati con modalità FAD o e-learning.

In tal senso, infatti, si sono già espressi i Servizi competenti di diverse Regioni, tra i quali si citano :

- la Direzione Regionale del Lavoro della Sardegna (" il d.lgs. 81/2008 non prevede espressamente la possibilità di effettuare tramite e-learning la formazione del modulo di aggiornamento dei coordinatori, e che tale previsione non risulta neanche da Accordi del Ministero del Lavoro con le Regioni.....E' parere di questa Direzione che l'aggiornamento della formazione dei coordinatori non possa essere erogato tramite modalità di formazione a distanza e-learning");

- parere fornito dal Servizio info.sicuri dell'Area Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Regione Piemonte in risposta ad un quesito sul punto inoltrato dalla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Torino;
- Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 1619/12 del 08/08/2012 ("...per la formazione e per l'aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, in mancanza di specifiche prescrizioni normative, non è prevista la modalità di formazione e-learning").

L'interpretazione prevalente, quindi, è nel senso che quando il Legislatore ha voluto consentire questo tipo di modalità formativa, lo ha espressamente indicato.

Questo perché – <u>riguardo i corsi di aggiornamento per</u> Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione – l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni in materia di prevenzione protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro del 26 gennaio 2006, al punto 3, ha invece stabilito che gli stessi possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza.

Detto questo, il Consiglio Nazionale intende farsi carico delle esigenze di tutela di quei Colleghi che, senza colpa, hanno partecipato e frequentato corsi di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nella modalità a distanza, e che adesso rischiano di vedere vanificato il loro impegno e non riconosciuto il loro attestato.

Si è convinti, difatti, che – pur con le necessarie cautele e regole tecniche – la formazione a distanza sia destinata a diventare la modalità ordinaria per i corsi di aggiornamento, a prescindere dal settore di riferimento (RSPP piuttosto che coordinatore per la sicurezza).

In tal senso, appare meritevole l'esigenza di riconoscimento – anche per i coordinatori per la sicurezza – della possibilità di espletare l'aggiornamento nella modalità on-line, anche per venire incontro alle aspettative di quei professionisti che, per luogo di residenza, impegni, incarichi e possibilità economiche, non siano in grado di prendere parte ai corsi di aggiornamento tradizionali, magari tenuti presso sedi assai distanti dal punto di vista logistico.

Essendo comunque consapevoli che, nel silenzio della normativa - e anche per una esigenza di certezza del diritto e delle regole - , soltanto l'Autorità ministeriale può adottare i relativi provvedimenti e fornire le istruzioni del caso, con la presente si richiede al Ministero del Lavoro - Commissione per gli interpelli e Direzione Generale per l'attività ispettiva - di esprimere autorevole parere circa la possibilità dei coordinatori per la sicurezza di assolvere all'obbligo di aggiornamento professionale nelle modalità a distanza o frequentando corsi on-line.

Nella stessa direzione (di una interpretazione estensiva), si richiede di adottare un provvedimento favorevole alla validità dei corsi e quindi degli attestati già rilasciati nella suddetta modalità, a garanzia e tutela dei professionisti che hanno frequentato, in buona fede, i corsi on-line.

Ovviamente, a garanzia della par condicio con i corsi tradizionali, il pronunciamento favorevole dovrebbe essere limitato a quei corsi che, per struttura e contenuti, rispettano le garanzie e gli standard indicati quali requisiti minimi per i corsi di aggiornamento previsti dall'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

Si fa presente che molteplici sono state le segnalazioni e le sollecitazioni pervenute riguardo la validità dei corsi on-line di 40 ore ai fini dell'aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, di modo che il quesito riveste carattere generale e di viva attualità.

Considerato il ruolo di Autorità competente in materia di tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si confida che la problematica segnalata venga presa in pronta considerazione, a beneficio sia dei professionisti e degli operatori del settore che della pubblica amministrazione.

In attesa di un cortese riscontro, restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Ing. Riccardo Pellegatta)

MC3001MinLav

ALL. 6

Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prot

Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali Partenza - Roma, 27/03/2014 rot. 37 / 0006240 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alle modalità di erogazione della formazione nei corsi di aggiornamento per i coordinatori (prot. CNI n. 2737).

In riferimento alla nota sopra emarginata e relativa all'oggetto, si comunica che la scrivente Commissione ha già risposto al quesito con nota prot. n. 17185 del 04/10/2013.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

### Segreteria CNI

Da:

Inviato:

A:

Cc:

Oggetto: Allegati:

InterpelloSicurezza [InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it]
giovedì 27 marzo 2014 13.15
Segreteria CNI
'Massimo Ciammola'
Istanza di Interpello ex art. 12 c. 2 del dlgs. 81/2008
Trasmissione interpello 1-2014.pdf; Interpello 1-2014.pdf; 172-CNI.pdf

Si trasmette la risposta all'interpello (prot. 2586 del 10/05/2013) e la risposta al quesito relativo alle modalità di erogazione della formazione nei corsi di aggiornamento per i coordinatori (prot. CNI n. 2737).

Il Presidente della Commissione

Giuseppe Piegari